

**TAR Lazio Roma sez. III ter 24/6/2011 n. 2347**

DM 984/2010 recante direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2011 - annullamento

*(omissis)*

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1020 del 2011, proposto da:

Codacons, Associazione Utenti Autostrade, rappresentati e difesi dagli avv. Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Uff.Legale Naz.Le Codacons in Roma, v.le Mazzini, 73;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, U.T.G. - Prefettura di Roma, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Federazione Nazionale Imprese Trasporti, Anita - Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, Associazione Imprese Trasporto Merci Modena, non costituite in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**DM 984/2010 RECANTE DIRETTIVE E CALENDARIO PER LE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI PER L'ANNO 2011**

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di U.T.G. - Prefettura di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la sentenza di questo Tribunale sez.III n.33541/10 confermata dal Consiglio di Stato Sez. IV con sentenza n. 2706/11; considerato che dette decisioni devono essere valutate in relazione alle giornate dettagliatamente indicate nel primo motivo di gravame; ritenuto che il decreto impugnato non è conforme ai principi giurisprudenziali fissati in dette sentenze;

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

Accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame per l'emanazione di un provvedimento, entro giorni 15 dalla comunicazione del presente atto, che si adegui ai principi espressi nelle suddette pronunzie, prevedendo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti anche nei giorni precedenti e successivi alle festività, valutando anche le giornate nelle quali risultino particolarmente incrementati gli incidenti stradali con mezzi pesanti, nonché considerando le specifiche necessità connesse all'intensità del traffico a seconda del periodo dell'anno presi in considerazione. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

*(omissis)*